



Verbale assemblea straordinaria dei soci del 27/12/22

Presso la sede associativa, in viale Rimembranze nella Scuola secondaria di primo grado "A. Biffi", ha inizio l'assemblea dei soci alle ore 20:40, dieci minuti dopo a quanto indicato nella lettera di convocazione recapitata ai soci, allegata al presente verbale. L'assemblea è stata regolarmente convocata e riunita nel rispetto dello statuto associativo, ed è ora chiamata a discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo Statuto associativo in adeguamento alla c.d. riforma del Terzo Settore di cui al d.lgs. 117/2017 e normativa collegata.
2. Comunicazioni del consiglio.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i tutti i consiglieri: Bizzioli, Calabria, Falbo, Ferrari, Guastallo, Gritti e Zorza.

Sono presenti i soci musicanti: Caproni Marco, Ferrari Linda, Ferrari Giulia, Fieni Lorenzo, Paiardi Fabio, Paiardi Giovanni e Severgnini Andrea.

Sono presenti i soci benemeriti o sostenitori: Canavesi Massimiliano, Caproni Riccardo, Milani Teresa e Moioli Maria Fabiana.

Sono presenti i seguenti soci minorenni, rappresentati dai propri genitori: Bellini Alessandro, Canavesi Marco e Vacis Michele.

Sono presenti i seguenti soci tramite delega: Casati Antonella e Falbo Paolo (delega a Caproni Riccardo), Moioli Andrea (delega a Gritti Giovanni).

L'Assemblea prende atto della validità della seduta.

Si procede alla discussione dell'ordine del giorno.

Punto uno: introduce il segretario Falbo, illustrando le principali caratteristiche della riforma del Terzo Settore e indicando quali ragioni hanno indotto la banda ad aderirvi. Vengono indicate le maggiori incombenze che graveranno sull'associazione, unitamente ai vantaggi che comporta l'adesione alla riforma.

Il tesoriere Ferrari spiega i vantaggi di natura fiscale, precisando che la banda si avvarrà della collaborazione di un tributarista, esperta nel settore delle associazioni.

Dopo la relazione iniziale, il segretario illustra i punti salienti del nuovo statuto, precisando che sono state introdotte tutte le clausole necessarie perché esso sia idoneo all'iscrizione al RUNTS, mentre per il resto sono state conservate per la maggior parte possibile le disposizioni dello statuto previgente.

Seguono alcune domande da parte dei soci, alle quali viene data risposta.

I soci prendono visione di copie dello statuto che vengono messe a disposizione dei presenti. Si dà atto che la bozza era stata altresì trasmessa via e-mail a tutti i soci della banda in data 20/12/22.



CORPO BANDISTICO CITTADINO S. NICOLÒ
CIVIDATE AL PIANO

Stampa circolare in alto a destra con testo illeggibile.

Conclusa la discussione, l'assemblea approva all'unanimità dei presenti il nuovo statuto e l'iscrizione dell'associazione al RUNTS, dando mandato al Consiglio direttivo di compiere quanto necessario per raggiungere questo obiettivo.

L'Assemblea delibera altresì di prendere atto che, ai sensi dell'art. 82, comma 5, d.lgs. 117/2017, per la registrazione dello Statuto ora approvato non è dovuta l'imposta di bollo.

Segue una breve momento di condivisione delle ultime attività della banda e di quelle in programma.

Non essendovi altro da dichiarare e discutere, e non richiedendo nessun altro la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 21:30.

il presidente
Armando Zorza

il segretario

Nicola Falbo

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TREVIGLIE

IL 09/01/2023 N° 40 SERIE 3

PER RITRIL 200,00 (DUECENTO/00)

IL FUNZIONARIO
Gabriella Di Milla





STATUTO

CORPO BANDISTICO CITTADINO SAN NICOLÒ A.P.S.

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e del decreto legislativo n° 117/2017, in seguito codice del Terzo Settore, l'Associazione denominata "Corpo bandistico cittadino San Nicolò A.P.S.", Associazione di promozione sociale.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Civate al Piano. L'eventuale variazione della sede nel medesimo Comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto. È possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 2 - Autonomia e assenza scopo di lucro

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e uguaglianza nella partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. È esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, come previsto dall'art. 35, comma 1, del d.lgs.117/2017, dell'attività di volontariato dei propri associati. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.



attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione e formazione, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppino con le seguenti attività:

- a) diffondere, attraverso corsi di orientamento musicale, seminari e stage, l'educazione musicale nel territorio;
- b) organizzare, anche per conto o in collaborazione con soggetti terzi, attività musicali anche di rilievo sovracomunale;
- c) presenziare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche o sociali promosse dall'Associazione stessa o da altri enti pubblici o privati, comitati o associazioni che ne richiedano la presenza;
- d) organizzare e gestire attività ricreative atte a consolidare e a sviluppare lo spirito e il fine associazionistico tra soci;
- e) raccogliere dati, informazioni, documenti e altre fonti riguardanti la storia musicale dell'Associazione e della storia della musica nel paese di Civate al Piano;
- f) promuovere e favorire ogni altra iniziativa idonea alla promozione e alla diffusione della cultura musicale nel campo sociale, giovanile e del lavoro, anche nello spirito della solidarietà sociale e della promozione del territorio di Civate al Piano.

Per realizzare le attività previste dallo Statuto l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, comprese la stipulazione di accordi di collaborazione con altri enti, ovvero la promozione o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento

delle proprie finalità.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, gestire, prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti o accordi con altre associazioni o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente Statuto.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 e per il perseguimento delle finalità in esso indicate. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 5 - Attività secondarie e strumentali

L'Associazione può realizzare, nei limiti di quanto stabilito dall'apposito decreto ministeriale, attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto.

L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dal Consiglio direttivo.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi. La raccolta fondi può avvenire anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i

sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Soci

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

L'Associazione è a carattere aperto e non pone limitazione all'ammissione degli associati in riferimento alle condizioni economiche e alle discriminazioni di qualsiasi natura. Non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

L'Associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

I soci si suddividono nelle due seguenti categorie:

1. sono *soci musicanti effettivi* i componenti del Corpo bandistico aderenti all'Associazione e in regola con il tesseramento dell'anno in corso;
2. sono *soci benemeriti* le persone fisiche o gli enti pubblici e privati che, pur non facendo parte in qualità di strumentisti del Corpo bandistico, contribuiscono sostanzialmente alle finalità dell'Associazione.

I soci minorenni sono rappresentati dai propri genitori o altro esercente la responsabilità genitoriale, a cui fanno capo i diritti e doveri dei soci di cui al seguente articolo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 60 giorni, dandone comunicazione all'interessato e annotando l'iscrizione sul libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto, specificandone i motivi. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile e comunque non oltre 60 giorni.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

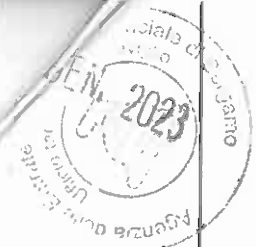
Tutti i soci hanno uguali diritti e in particolare:

- a) il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni erogate dall'Associazione;
- b) il diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti negli organi e nelle cariche dell'Associazione;
- c) il diritto di recedere dall'Associazione.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

I soci hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione stessa. La consultazione avviene previo appuntamento concordato presso la sede alla presenza di un componente del Consiglio direttivo, oppure mediante invio dell'estratto richiesto ai recapiti appositamente indicati.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi associativi.



Ciascun socio può esprimere un solo voto; i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun associato non può essere delegato da più di due soci.

Trascorsi 30 giorni dalla data di ammissione a socio lo stesso può esercitare il diritto di voto in Assemblea.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) per esclusione.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio direttivo a maggioranza dei suoi componenti, dandone immediata comunicazione scritta al socio. Si perde la qualità di socio per esclusione qualora il comportamento dello stesso sia in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione, delle norme statutarie e delle delibere o dei regolamenti dell'Assemblea, o ne danneggi gravemente l'immagine e gli obiettivi.

Il socio escluso può proporre ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 giorni, che si pronuncerà nella prima occasione utile e comunque non oltre 60 giorni. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Art. 8 - Volontari associati

L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito,

senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal d.lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'organizzazione deve assicurare obbligatoriamente i volontari contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/17.

L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

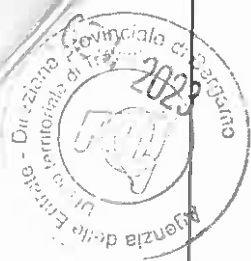
Tutti gli Associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per infortunio e responsabilità civile per eventi occorsi durante l'attività di volontariato.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Art. 9 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione (o Revisore Unico), nei casi



previsti dalla legge.

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso, ad esclusione dei componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti.

Art. 10 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente in carica o in sua assenza dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei consiglieri.

Nel convocare l'Assemblea dei soci vengono stabiliti la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.

Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via postale o via e-mail almeno dieci giorni prima del giorno previsto. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro o raccolta. Se nel corso della

riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega così come stabilito dall'art. 7. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni e l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Nel rispetto dell'art. 25, d.lgs. 117/2017, l'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- b) su proposta del Direttore artistico e del Consiglio, definisce il programma generale annuale di attività;
- c) elegge e revoca i componenti del Consiglio direttivo,
- d) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione (o Revisore Unico);
- e) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;



- g) decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) approva i regolamenti associativi, tra cui l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento e in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie e la trasformazione, fusione o scissione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza del 50% più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 11 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 7 membri compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea; rimane in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Nomina al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o da parte dell'organo di controllo o revisore se presenti. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di poterli condividere, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri e non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni si svolgono con voto palese e sono prese a maggioranza dei presenti.

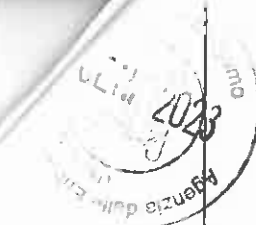
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge e revoca, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) realizza il programma annuale delle attività predisposto dall'Assemblea;
- e) presenta annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione: la relazione artistica e sulla gestione, il bilancio dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo;

- 
- f) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, secondo le modalità richiamate nell'art. 13, co. 6 del d.lgs. n. 117/2017;
 - g) approva il bilancio sociale qualora previsto dalla legge o da una deliberazione del Consiglio stesso;
 - h) conferisce procure generali e speciali;
 - i) fornisce indicazioni al Presidente sull'instaurazione dei rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - j) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento generale dell'Associazione e degli organi sociali;
 - k) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - l) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - m) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
 - n) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
 - o) delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari sia postali;
 - p) nomina il Direttore artistico e i suoi collaboratori;
 - q) delibera in merito alla realizzazione di attività gestionali secondarie e strumentali.

Qualora cessi anticipatamente dalla carica uno o più consiglieri, il Presidente entro 30 giorni indice l'Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei componenti da sostituire, quando il numero di consiglieri residuo sia inferiore al minimo di cinque.

Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio direttivo, allo scopo di essere coadiuvato nelle proprie attività, può istituire

gruppi o sezioni di lavoro, aperti ai soci, ai quali può essere delegato lo svolgimento e l'organizzazione di eventi, lo studio e l'elaborazione di iniziative e il compimento di ogni attività d'interesse per l'Associazione. Se necessario, i gruppi di lavoro possono essere invitati alle sedute del Consiglio direttivo o dell'Assemblea.

Alle riunioni del Consiglio direttivo è sempre ammessa la presenza del direttore artistico e, su invito, possono altresì partecipare soggetti esterni, la cui presenza sia richiesta per discutere su questioni d'interesse per il Consiglio stesso.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Rimane in carica 4 anni ed è eletto tra i soci.

Riscuote pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e ne rilascia quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare specifiche funzioni ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente che è eletto tra i soci. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio direttivo apre conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei soci, compie tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;

- 
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.

Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati nel presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria, entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 - Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Rimane in carica 4 anni ed è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

Art. 14 - Segretario

Il Consiglio direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio direttivo e di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri o raccolte affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Rimane in carica 4 anni ed è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

Art. 15 - Tesoriere

Il Consiglio direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione economica e finanziaria

dell'Associazione; può essere delegato dal Presidente per lo svolgimento delle sue mansioni di natura economico-finanziaria. Rimane in carica 4 anni ed è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

Art. 16 - Direttore artistico

Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio direttivo; la sua nomina viene meno a seguito di espressa revoca.

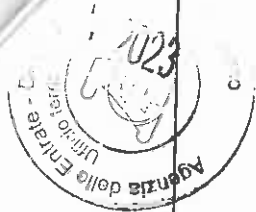
In considerazione della centralità rivestita dalla sua figura, egli è ammesso a ogni seduta del Consiglio direttivo e dell'Assemblea. Ha diritto di voto sulle deliberazioni del Consiglio direttivo in materia di organizzazione dell'attività musicale.

Sovrintende e coordina le attività della scuola di musica, proponendo al Consiglio, tra le altre cose, l'individuazione dei collaboratori.

Cura e segue lo sviluppo dei soci musicanti, proponendo il passaggio degli allievi all'interno delle diverse formazioni del Corpo bandistico e realizzando ogni altra prerogativa lui demandata dal regolamento della scuola di musica.

Art. 17 - Organo di Controllo

L'Assemblea dei soci, qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un



componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate.

In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 del Codice Civile in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo rimane in carica per 4 esercizi e può essere rieletto. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Organo di Revisione Legale dei conti

L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; l'organo di revisione legale monocratico o collegiale può coincidere con l'organo di controllo contabile qualora il/i componente/i sia/siano iscritto/i nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di revisione rimane in carica 4 esercizi e può essere rieletto. L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via

preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 19 - Libri sociali

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 20 - Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio Sociale

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente Statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività ai fondatori, ai lavoratori e collaboratori, amministratori o componenti gli organi sociali anche nel caso di recesso o in qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2023
Agenzia d. 11/2017
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: _____

- a) quote associative e dai beni con esse acquistati;
- b) contributi pubblici o privati;
- c) beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
- d) compensi riconosciuti da terzi per lo svolgimento di attività a loro favore;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- f) proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi ai soci o a terzi;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente (ad esempio lotterie e sottoscrizioni a premi), anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi;
- i) eventuali entrate derivanti dalle attività di interesse generale e, se poste in essere, dalle attività diverse;
- j) altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi patrimoniali e le somme di denaro sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio direttivo.

L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017.

Il rendiconto finanziario deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività di interesse generale e delle

attività diverse e corredato dalla relazione di missione. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazione, il Consiglio direttivo provvederà a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Associazione e dalla relazione di missione. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il bilancio di esercizio viene presentato dal Consiglio direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria e depositato entro il 30 giugno presso il RUNTS.

Art. 21 - Durata e scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in
forma straordinaria ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, aventi finalità analoghe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. 117/2017.

Art. 22 - Fonti normative

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017) e successive modificazioni, e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per

Ag. 2023
agenzia

la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 23 – Norme finali e transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Ai sensi dell'art. 82, comma 5, d.lgs. 117/2017, si dà atto che per la registrazione del presente Statuto non è dovuta l'imposta di bollo.

Cividate al Piano, 27/12/2022

il Presidente

il Segretario

Armando Zorza

Nicola Falbo

